

(N. 2136-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1952

Presentata il 13 febbraio 1952

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Colla legge 8 gennaio 1952, n. 8, che il Senato approvò nella seduta del 20 dicembre 1951, è stato convertito in legge senza modificazioni il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, col quale si emanavano disposizioni eccezionali dirette ad agevolare il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in seguito alle alluvioni dei mesi precedenti.

La applicazione delle disposizioni emanate veniva limitata ai pagamenti scaduti nel mese

di novembre 1951 e da scadere nei mesi di dicembre 1951 e gennaio 1952, nella previsione che entro il mese di gennaio tutti i pensionati sfollati potessero ritornare nella loro residenza abituale. Ma la situazione che aveva reso necessari i provvedimenti surricordati si è dimostrata di tale gravità che non solo non ha potuto normalizzarsi entro il gennaio 1952, ma al contrario induce a ritenere che molti mesi dovranno trascorrere prima che in tutti i centri delle zone alluvionate, e specialmente in

quelli del Polesine, possano ristabilirsi le condizioni igieniche e sociali richieste per il rientro degli abitanti.

Evidentemente non si poteva permettere che i pensionati sfollati, i quali non potessero rientrare nella loro sede prima della scadenza dell'assegno del mese di febbraio — e sono il maggior numero — venissero a trovarsi esposti a ritardi, disagi e difficoltà per conseguire il pagamento ad essi spettante nello stesso mese e nei mesi successivi. A questa esigenza ha provveduto il Governo col decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11.

Per esso le agevolazioni disposte col precedente decreto-legge 24 novembre 1951, n. 827 (convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8), vengono prorogate per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, ed inoltre si provvede ad un'altra esigenza di molti pensionati sfollati, che a causa delle alluvioni sono rimasti privi del certificato, o libretto di pensione; per tale ipotesi vengono stabilite per la emissione di un duplicato del documento originario, nuove modalità più semplici e spedite: domanda esente dalle tasse di bollo e firma autenticata dal sindaco o notaio con successiva legaliz-

zazione; rilascio di un documento provvisorio da parte dell'Ufficio provinciale del Tesoro in attesa che l'Amministrazione centrale competente emetta il nuovo certificato, per modo che il pagamento dell'assegno di pensione non subisca alcuna interruzione.

I primi quattro articoli del decreto-legge di che trattasi si riferiscono appunto alla proroga del termine per il pagamento fuori sede, mentre l'articolo quinto dispone la immediata entrata in vigore dello stesso decreto-legge, come è richiesto dalla natura e dallo scopo del provvedimento.

Pubblicato il giorno 25 gennaio, e presentato al Senato il giorno successivo col disegno di legge di conversione, il decreto-legge è stato esaminato dalla Commissione speciale, la quale, concorrendo le condizioni di cui all'articolo 77 della Costituzione, alla unanimità lo ha ritenuto meritevole di approvazione, ed ha incaricato il sottoscritto di riferirne al Senato con la proposta di dare voto favorevole alla conversione in legge.

OTTANI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.